

Richiesta parere su obbligo di firma dei progetti per ingegneri dipendenti

Quesiti postici da nostri iscritti esercitanti la professione di ingegnere alle dipendenze di aziende private.

Le problematiche proposteci sono le seguenti:

1. se sia possibile ad un ingegnere – **successivamente alla contemporanea cancellazione dall’Albo professionale e conclusione del rapporto di lavoro dipendente** presso un’azienda privata – firmare progetti che siano stati da lui elaborati per l’azienda suddetta durante il periodo in cui era dipendente della stessa;
2. se sia possibile ad un ingegnere libero professionista – **successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente** presso un’azienda privata – rifiutarsi di firmare progetti che siano stati da lui elaborati per l’azienda suddetta durante il periodo in cui era dipendente della stessa;
3. se sia possibile all’azienda presso la quale l’ingegnere era dipendente – **successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro** tra azienda e ingegnere – depositare ed ufficializzare i progetti (ad esempio presso gli uffici della P.A.) che siano stati elaborati e firmati dall’ex dipendente durante il periodo in cui era in essere il suddetto rapporto di lavoro;

Si precisa:

- che il deposito di documenti progettuali presso la P.A. richiede sempre che il progettista sottoscriva non solo il progetto, ma anche i moduli di deposito o di richiesta di rilascio dei titoli abilitativi (ci riferiamo, a titolo di esempio, alle procedure edilizie in vigore); pertanto, qualora fosse negativa la risposta al secondo quesito, il tecnico sarebbe obbligato a sottoscrivere sia i progetti, sia gli atti di deposito degli stessi, affinché il progetto sia eseguibile.
- che le ipotesi formulate riguardano solo il ruolo di progettista e non quello di direttore dei lavori, per il quale si ritiene, senza esitazione, escluso da ogni obbligo l’ex dipendente.

Infine, poiché in tutte le fattispecie indicate si prevede che il rapporto di lavoro dipendente si sia concluso, si chiede di argomentare le risposte ai quesiti con un particolare focus sulle responsabilità civili individuali dell’ex dipendente in merito ad eventuali vizi progettuali, soprattutto nell’eventualità – tutt’altro che remota - di una potenziale mancata copertura assicurativa aziendale della quale potrebbe soffrire l’ex dipendente qualora acconsentisse (o gli fosse imposto per legge) a firmare progetti oltre la data di conclusione del rapporto lavorativo con l’azienda.

- PARERE DELLO STUDIO LEGALE BERTINELLI TERZI -

Per rispondere ai quesiti che mi sono stati sottoposti occorre anzitutto tenere conto della definizione che al rapporto di lavoro subordinato viene data dall’art.2094 del Codice Civile ai sensi del quale: *“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione*

a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

Da tale definizione ne discende innanzitutto che i progetti, redatti da un ingegnere dipendente da un'azienda privata nell'ambito del predetto rapporto, sono di proprietà dell'azienda medesima, a prescindere dal fatto che l'ingegnere abbia firmato e depositato il progetto, qualora ciò rientri nell'ambito delle mansioni affidategli.

Ciò premesso, per quanto riguarda il primo dei quesiti sottoposti, ritengo che allo stesso si debba rispondere negativamente, in quanto l'attività di redazione di progetti e relativa sottoscrizione rientra tra quelle attività che obbligatoriamente presuppongono l'iscrizione al competente Ordine professionale, e ciò non solo per quanto riguarda i liberi professionisti ma anche gli ingegneri dipendenti da aziende private.

In merito al secondo quesito non può essere data una risposta univoca.

Essa, infatti, dipende dal contenuto del contratto di lavoro stipulato dall'ingegnere.

Infatti, se, tra le mansioni affidategli, non vi era quella di firmare e depositare i progetti, redatti per conto dell'azienda, egli potrà senz'altro, cessato il rapporto, ma anche prima, rifiutarsi di svolgere tali attività ove ne sia richiesto dall'impresa presso la quale ha prestato la sua attività lavorativa.

Invece, nel caso in cui le sue mansioni avessero compreso anche l'adempimento di tali obblighi, qualora l'ingegnere non avesse firmato i progetti da lui redatti in costanza del rapporto di lavoro, potrebbe essere considerato inadempiente alle obbligazioni poste a suo carico dal relativo contratto, con la conseguenza che, pur dopo la cessazione del rapporto, ove si rifiutasse di apporre la propria firma sui progetti predisposti per conto dell'azienda, potrebbe essere ritenuto inadempiente alle obbligazioni assunte e chiamato a risponderne.

In relazione al terzo quesito, fermo restando che nessun obbligo in tal senso potrebbe porsi a carico dell'ingegnere ex-dipendente, qualora ciò non fosse rientrato nelle mansioni affidategli, non mi sembra però vi siano norme che precludano all'ingegnere, che ha redatto i progetti in costanza del rapporto di lavoro, di svolgere tale ulteriore attività pur dopo la cessazione dello stesso, sempre che naturalmente sia tutt'ora regolarmente iscritto all'Ordine professionale.

Tenuto conto della risposta data al secondo quesito, ove la sottoscrizione del progetto e gli atti di deposito dello stesso affinché sia eseguibile costituiscano l'adempimento di un obbligo contrattuale (che, a mio avviso, non verrebbe meno pur dopo la cessazione del rapporto), l'ingegnere non potrebbe rifiutarsi di provvedere, tale attività facendo parte delle mansioni affidategli.

In ordine alle responsabilità civili individuali dell'ex dipendente in merito ad eventuali vizi progettuali, va precisato che la responsabilità civile nei confronti del committente e dei terzi incombe sul datore di lavoro ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile.

Potrebbe essere configurabile, però una responsabilità nei rapporti interni tra datore di lavoro ed ex dipendente, in quanto il comportamento negligente, imperito o imprudente obbliga quest'ultimo al risarcimento del danno, anche in caso di colpa lieve, fermo restando che compete al datore di lavoro la prova dell'inadempimento oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto.

Per quanto riguarda, infine, il problema dell'assicurazione ogni attività professionale, ancorchè di modesta entità, che implichi l'esecuzione di prestazioni nei confronti della clientela, obbliga il professionista o l'azienda a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile.

Tuttavia, nel caso di ingegnere lavoratore dipendente, l'obbligo in parola dovrebbe ricadere sull'azienda, atteso che, nel caso di vizi relativi ad un progetto redatto da un ingegnere non libero professionista, ma che ha prestato la sua opera alle dipendenze di un'azienda, di tali eventuali vizi non potrebbe che rispondere il datore di lavoro e non il dipendente nei confronti del cliente o del committente, fatta salva l'eventuale rivalsa nei rapporti interni.

Né mi sembra si potrebbe arrivare a diversa conclusione qualora l'ingegnere dipendente firmasse il progetto dopo la conclusione del rapporto, trattandosi, comunque, di un progetto redatto come dipendente e non come libero professionista, affidato da un terzo al datore di lavoro nell'ambito di un rapporto contrattuale al quale esso è rimasto estraneo.

Comunque, in tutti i casi in cui l'ingegnere fosse chiamato a firmare successivamente contratti redatti per conto dell'azienda nel corso del rapporto, essendovi o meno obbligato, potrebbe subordinare la sua firma all'impegno dell'azienda stessa di tenerlo indenne da ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi.

10 Novembre 2015